



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 15 MARZO 2023

DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI IN SCADENZA LA 31 MARZO 2023

La **Definizione delle irregolarità formali** (legge di bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 31 ottobre 2022**, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono avvalersene **tutti i contribuenti**, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Le **violazioni definibili** sono:

- presentazione di **dichiarazioni annuali** redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle **liquidazioni periodiche Iva (LIPE)** (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat** (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
- omessa restituzione dei **questionari** inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della **dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività** ovvero della **dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva** (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della **dichiarazione di intento** degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- violazione del principio di **competenza fiscale**, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- tardiva **trasmissione delle dichiarazioni** da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
- irregolarità od omissioni compiute dagli **operatori finanziari** (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al **Sistema tessera sanitaria** (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca** (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni** imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- **detrazione dell'Iva** applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile**, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell'**opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della **remissione in bonis** (articolo 2, comma 1, DI 16/2012)
- mancata **iscrizione al Vies**, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Non sono invece sanabili, oltre alle violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo e le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.):

- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure* – articolo 5-quater, DI 167/1990) per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di **compilazione del quadro RW** e quelle concernenti l'Ivie e l'Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, DI 167/1990)
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione *in bonis* (ad esempio, **la comunicazione all'Enea** dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare **200 euro per ciascun periodo d'imposta** cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in **2 rate** di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al **31 marzo 2023** e al **31 marzo 2024**. È anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata.

Nel **modello F24** andrà riportato, nella sezione "ERARIO", il **codice tributo "TF44"** denominato "REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022" con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" del periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato "AAAA".

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

In caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero delle rate in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: "0102", nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un'unica soluzione, nel suddetto campo andrà indicato il valore "0101".

E' possibile avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche **rimuovere le irregolarità**, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024. Se per un "giustificato motivo" non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'ufficio delle Entrate. **La rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria:** è il caso, ad esempio, dell'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell'imposta.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione.

E-FATTURE E CORRISPETTIVI TARDIVI: COME REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE TRAMITE RAVVEDIMENTO O TREGUA FISCALE

Con il **Provvedimento del 6 marzo 2023** l'Agenzia Entrate ha indicato le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva e della Guardia di Finanza, le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini previsti rispettivamente:

- dal comma 4, articolo 21, del DPR 29 ottobre 1972, n. 633;
- dal comma 6-ter, articolo 2 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127.

Queste informazioni forniscono ai contribuenti i dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni mediante l'istituto del **ravvedimento operoso** o tramite le diverse forme di definizione previste dalla "**Tregua fiscale**" (Legge n. 197/2022), oltre a permettere loro di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia.

L'Agenzia Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini previsti dalla legge.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", in cui sono resi disponibili:

a) l'elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:

- Numero delle fatture emesse in ritardo;
- Tipo fattura;
- Tipo Documento;
- Numero Fattura/Documento;
- Data Fattura/Documento;
- Data di trasmissione;
- Identificativo SDI file.

b) l'elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:

- i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;
- ii. ID Invio;
- iii. Matricola dispositivo;
- iv. Data di rilevazione;
- v. Data di trasmissione.

INTERESSI E SANZIONI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO: NUOVI CODICI TRIBUTO A PARTIRE DAL 2 MAGGIO

Con [Risoluzione n. 12](#) del 1° marzo 2023 l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, degli **interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento** (art. 13 DI n. 472/1997) riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Nel modello di pagamento F24, tali codici devono essere riportati nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

Per agevolare i contribuenti ad individuare l'esatta codifica, nella tabella dei codici presente nella Risoluzione, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (colonna di sinistra), qualora si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (colonna di destra).

L'efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre **dal 2 maggio 2023**.

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE 2022

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2022 deve essere versata **entro mercoledì 16 marzo 2023**.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto **l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile** (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2022 potrà essere effettuato entro:

- il **16 marzo 2023**, senza maggiorazione;
- il **30 giugno 2023** maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il **31 luglio 2023** maggiorando le somme da versare al 30 giugno dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il **codice tributo 6099 – IVA annuale saldo**

TAX CREDIT ENERGIA: ESTESO L'AMBITO PER LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022

Con [Provvedimento del 1° marzo 2023](#) l'Agenzia Entrate ha esteso le disposizioni attuative in tema di crediti maturati a fronte di spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici, contenute nel provvedimento del 16 febbraio 2023, al credito d'imposta in favore dei soggetti che esercitano **attività agricola e della pesca**, per l'acquisto di carburante effettuato **nel terzo trimestre 2022**.

Con il provvedimento sono inoltre approvate **le nuove versioni** del "Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici" e delle istruzioni di compilazione, in **sostituzione** di quelle approvate con il citato provvedimento del 16 febbraio.

INDICAZIONE IN VISURA CAMERALE DELL'ATTESTAZIONE SOA E DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ ISO ED IMQ

Le certificazioni di qualità, ambientali, per la salute e la sicurezza sul lavoro, ecc.. sono rilasciate in diversi settori merceologici da un organismo di parte terza accreditato e garantiscono il rispetto da parte di professionisti, imprese e organizzazioni pubbliche, dei requisiti previsti dalle norme e dagli standard internazionali riguardo la conformità di prodotti, servizi, processi, sistemi e persone.

Accredia è l'Ente designato dal Governo Italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.

Infocamere acquisisce da Accredia le Attestazioni SOA e le Certificazioni di Qualità (ISO/IMQ ecc..), ambientali e altro, in corso di validità, a fronte di una apposita convenzione sottoscritta tra le varie parti.

I dati vengono acquisiti con **periodicità mensile** e riversati in visura a seguito della comunicazione da parte di Accredia. Nel caso in cui l'impresa abbia la necessità di inserire in visura le certificazioni Accredia, senza attendere l'aggiornamento automatico, è possibile presentare una pratica telematica attraverso il canale ComUnica allegando la **copia scansionata** dell'Attestazione o della Certificazione che si intende inserire in visura.

La pratica è soggetta al pagamento di **€ 30,00** di diritti di segreteria ed è **esente** da imposta di bollo.

TITOLARE EFFETTIVO DEI CREDITI D'IMPOSTA DA INDICARE IN DICHIARAZIONE

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il Modello Redditi 2023 per le società di capitali richiede, per la prima volta, per i soggetti che hanno beneficiato di crediti d'imposta, l'indicazione (nei righe RU150 e RU151) di informazioni volte ad accertare rispettivamente:

- la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi
- e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Le informazioni sono richieste per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.

In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai **titolari effettivi** indicando, per ogni titolare effettivo persona fisica:

- i periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato ove diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero.

Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un'**ulteriore sovvenzione** con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, dovrà indicare:

- il codice del credito d'imposta;
- l'anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
- la descrizione dell'ulteriore sovvenzione fruita.

LE SCADENZE DEL 730 PRECOMPILATO 2023

Da alcuni anni l'Agenzia Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il **730 precompilato**, a cui si accede utilizzando un'identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o CIE (carta di identità elettronica) o una Carta nazionale dei servizi.

Accedendo al 730 precompilato il contribuente che ne ha i requisiti ([consulta l'elenco on line](#)) potrà:

- accettare la dichiarazione senza fare modifiche;
- modificare eventuali dati non corretti;
- integrare il Modello 730 per inserire, ad esempio, altre spese detraibili o deducibili che non erano state aggiunte in precedenza (non tutte le detrazioni confluiscono in automatico nel modello precompilato);
- inviare il modello 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate per via telematica.

Ricordiamo che la dichiarazione precompilata sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2023.

La data di scadenza di presentazione del 730 precompilato è invece prevista per il **30 settembre 2023 (rinviato al 2 ottobre 2023)**.

Le altre scadenze principali sono:

- dal **31 maggio 2023** sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall'Agenzia
- dal **6 giugno 2023** si potrà inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato o annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web. Si ricorda che l'annullamento del 730 deve avvenire entro la data del **20 giugno 2023** e può essere fatto una sola volta
- il **30 novembre 2023** sarà infine l'ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730.

DAL 7 MARZO LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DEI CONTATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA SI FA ONLINE

E' disponibile un nuovo servizio dell'Agenzia Entrate che consente di **inviare la richiesta per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita** direttamente **dal proprio pc**, insieme agli allegati (contratto ed eventuali planimetrie).

Il contratto preliminare di compravendita è un accordo in cui venditore e compratore si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene.

Fino ad ora, per la registrazione di questi contratti era necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell'atto.

Dal prossimo 7 marzo contribuenti e dagli intermediari potranno invece inviare la richiesta di registrazione dei contratti preliminari di compravendita **tramite la [procedura web](#)** resa disponibile gratuitamente nell'area riservata del sito istituzionale.

Il modulo aggiuntivo del modello per la "**Registrazione di atto privato**" (**Rap**), insieme alle relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita, è stato approvato con [provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia Entrate del 1 marzo 2023.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".